Associazione "Gruppo di Acquisto Solidale IL PONTE"

STATUTO

1) E' costituita una Associazione denominate "Gruppo di Acquisto Solidale IL PONTE".
2) L'associazione si propone di promuovere e favorire uno spirito di giustizia, solidarietà e di fratellanza tra gli uomini, alla ricerca di una economia sostenibile a servizio dell'uomo e dell'ambiente.
3) L'Associazione e' apartitica, aconfessionale, e non ha fini di lucro ed ha lo scopo di operare nel campo sociale, cooperativistico e dell'associazionismo al fine di promuovere e sostenere:
    - il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali, ecocompatibili, equo solidali;
    - il sostegno dei piccoli produttori locali, possibilmente biologici e/o biodinamici, stabilendo con questi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione;
    - l'acquisto di prodotti presso realtà del circuito del terzo settore (cooperative sociali, laboratori artigianali sociali, ecc.);
    - la solidarietà tra soci e il miglioramento della qualità della vita;
    - diffondere anche all'esterno del gruppo i temi della giustizia, solidarietà e fratellanza tra gli uomini, alla ricerca di un'economia sostenibile a servizio dell'uomo e dell'ambiente.
4) Gli strumenti da utilizzare potranno essere principalmente:
    - acquisti collettivi di prodotti;
    - studio, ricerca, informazione e formazione inerente agli scopi dell'Associazione;
    - tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari, atte al raggiungimento dello scopo sociale.
5) L'Associazione ha sede in Gorizia, via Bellinzona 4, e potrà stabilire altrove altre sedi.
6) Il domicilio fiscale dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto a tutti gli effetti presso la sede sociale.
7) La durata dell'Associazione e' fissata dalla data dell'Atto Costitutivo sino al 31/12/2030 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.
8) Il patrimonio sociale e' costituito dalla quota di iscrizione, fissata in 25 euro, e dalle quote sociali annuali, versate dai soci, la cui entità sarà proposta di anno in anno dal C.D. e approvata dall'Assemblea.

SOCI

9) Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche che approvano le finalità dell'Associazione, che si impegnano a collaborare alle attività della stessa e che vogliono usufruire dei suoi servizi.

10) Lo scioglimento del rapporto sociale può avvenire per i seguenti motivi: decesso, dimissioni o decadenza. Le dimissioni del socio possono avvenire in qualsiasi momento per sua libera scelta. Tali dimissioni motivate dovranno essere comunicate all'Associazione per iscritto con almeno tre mesi di preavviso e comunque dopo l'adempimento degli impegni assunti con l'Associazione.
La decadenza del socio può avvenire per uno dei seguenti motivi:
   a) che non osservi le norme dello Statuto;
   b) che venga meno all'obbligo di collaborazione e di partecipazione alla vita dell'Associazione;
   c) che il socio in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione o fomenti dissidi fra i soci;
   d) che il socio usufruisca dei servizi dell'Associazione non secondo lo spirito della stessa e che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.
   Tale decadenza è deliberata all'unanimità dal C.D. dopo l'opportuno accertamento della gravità dei fatti.

ASSEMBLEA

11) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e potrà essere convocata anche al di fuori dalla sede sociale. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal C.D. entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può essere convocata anche da un quinto dei soci.
12) Le convocazioni dell'Assemblea saranno fatte a cura del C.D. almeno quindici giorni prima della data fissata con lettera raccomandata spedita ai soci, oppure a mezzo manifesti affidati alla pubblica affissione, oppure su un eventuale organo di stampa locale, o previo utilizzo di mezzi informatici (mail, newsletter, ecc.) o ancora mediante affissione all'albo dell'Associazione presso la sede sociale.
13) Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta (massimo una delega) con le limitazioni previste dalla legge.
14) L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del C.D., dal Vicepresidente o da altra persona designata dall'Assemblea stessa.
15) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con le maggioranze stabilte dal Codice Civile. Il verbale di ogni Assemblea verrà stilato a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente.
16) L'Assemblea a norma di legge è considerata straordinaria soltanto quando si riunisca per deliberare sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei soci sia presenti che rappresentati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati e delibera con il voto favorevole dei ¾ dei soci presenti e rappresentati.

AMMINISTRAZIONE

17) L'associazione è rappresentatala un C.D. composto da tre a nove membri eletti, tra gli iscritti nel libro dei soci da almeno un anno, dall'Assemblea al momento del rinnovo delle cariche sociali. Gli amministratori rimarranno in carica per tre anni rinnovabili o sino a dimissioni. La carica non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.
18) L'Assemblea ordinaria può variare il numero dei consiglieri anche durante il mandato. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intenderà decaduto tutto il C.D.
19) Qualora non abbia provveduto l'Assemblea dei soci, il C.D. nominerà tra i suoi membri il Presidente e il Tesoriere.
20) Le riunioni del C.D. si terranno presso la sede sociale o altro luogo, purchè nella Provincia. Vengono convocate dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. Le riunioni possono essere convocate a mezzo comunicazione scritta o verbalee sono valide quando intervienela maggioranza dei consiglieri. Per le deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
21) Sono di competenza del C.D. tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea.
22) La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del C.D. il quale perciò può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto in conformità alle delibere del C.D. e dell'Assemblea. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue mansioni spettano al Vicepresidente., in mancanza di questi ad un consigliere designato dal C.D.
23) I membri del C.D. non percepiscono alcun compenso.

BILANCIO

24) Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Presidente ed il tesoriere provvederanno alla formazione del bilancio sociale da presentare all'Assemblea dei soci.

SCIOGLIMENTO

25) In caso di scoglimento i beni ed il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti ad enti con simili finalità o ad associazioni senza fini di lucro operanti nel campo del volontariato e della solidarietà indicati dall'Assemblea straordinaria di cui all'articolo 16 del presente Statuto.

ARTICOLO FINALE

26) Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.